



COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000, I.V.A. ESCLUSA

1 - Avviso

Questa Amministrazione Comunale - ai sensi degli artt. 17 e 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente nella Regione siciliana per effetto delle leggi regionali di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16 (ed in seguito indicata brevemente come "Legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia" o "Legge n. 109/94 come applicata in Sicilia" o "Legge") - intende affidare le prestazioni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, d'importo fino ad € 100.000 (I.V.A. esclusa) ed altri servizi tecnici ed in particolare: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica degli elaborati progettuali, le attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici anche di supporto al R.U.P., studi, valutazioni, ricerche, indagini, rilievi, e collaudi tecnico-amministrativi e statici.

Al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende pertanto costituire un apposito albo dei soggetti disponibili e qualificati per l'affidamento e l'espletamento dei servizi in premessa.

L'albo, suddiviso per categorie di prestazioni professionali, è costituito dai soggetti, di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) e 28, commi 4 e 5, della legge n. 109/94, nel testo applicato in Sicilia, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le modalità di cui oltre.

Nel medesimo albo sono altresì registrati per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

2 - Tipologie di incarico

L'albo è suddiviso secondo le seguenti categorie di prestazioni professionali:

- 1) studi d'impatto ambientale, valutazioni d'incidenza, studi paesistici, studi agricolo forestali etc.;
- 2) rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative, stati di consistenza, stime e perizie;
- 3) rilievi manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, rendering, plastici e modelli, editing;
- 4) studi e indagini geologiche;
- 5) studi ed indagini geotecniche;
- 6) piani urbanistici generali, piani particolareggiati, piani di recupero, piani di riqualificazione urbana;
- 7) studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
- 8) opere e costruzioni edili;
- 9) interventi di restauro di manufatti sottoposti a tutela;
- 10) opere stradali, sicurezza ed illuminazione stradale;
- 11) opere geotecniche e consolidamento dei terreni;
- 12) opere strutturali, calcolazioni e verifiche;
- 13) opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe, isolamento sismico, grandi luci, etc.);
- 14) opere idrauliche, irrigue, acquedotti e fognature;
- 15) opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulico-forestali;
- 16) opere di bonifica, protezione ambientale ed a verde pubblico;
- 17) impianti di potabilizzazione e depurazione;
- 18) impianti idraulici;
- 19) impianti elettrici e fotovoltaici;
- 20) impianti termici e di condizionamento;
- 21) impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
- 22) coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);
- 23) assistenza alla direzione lavori e contabilità;
- 24) assistenza al responsabile unico del procedimento;
- 25) validazione dei progetti, verifiche;
- 26) collaudi tecnico - amministrativi;
- 27) collaudi statici.

Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda d'iscrizione, pena il mancato inserimento, in quale/quali delle categorie di prestazioni sopra indicate intende essere inserito.

3 - Soggetti ammessi, requisiti, limitazioni e cause di esclusione

3.1 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi sono quelli di cui di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) e 28, commi 4 e 5, della legge n. 109/94, nel testo applicato in Sicilia, come appresso riportato:

<<d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lett. a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lett. b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili;

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lett. a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lett. b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12».

Relativamente ai collaudi amministrativi e statici sono ammessi i liberi professionisti di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia.

3.2 - Requisiti

I soggetti come sopra individuati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare. In particolare i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Per i collaudi tecnico-amministrativi sono richiesti i requisiti previsti

dall'art. 28, commi 5, 6, 19, 20, 21, 23 della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia:

<<5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'art. 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.

6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

...

19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A., si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.

20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.

21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.

...

23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.

...».

Per i collaudi statici finali o in corso d'opera, sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, laddove è richiesto che il professionista, ingegnere o

architetto, non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, e che posseda l'iscrizione nei relativi albi professionali di appartenenza da almeno 10 anni.

3.3 - Limitazioni e cause di esclusione

Si richiamano, in merito ai limiti di partecipazione ed alle cause di esclusione, l'art. 51 del D.P.R. n. 554/99, l'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e l'art. 28 della legge n. 109/94.

D.P.R. n. 554/99, art. 51 - "Limiti alla partecipazione alle gare"

<<1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'art. 50, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.>>

Decreto legislativo n. 163/2006, art. 38 "Requisiti di ordine generale"

<<1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.>>

Legge n. 109/94 - art. 28 "Collaudi"

Gli incarichi di collaudo non possono essere conferiti ai soggetti di cui all'art. 28, commi 9,11,12,13,16,17,18,24 della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia:

<<9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge.

11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice

di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa I.V.A.

12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolare del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.

13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.

16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.

17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico.

18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.

24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori...».

Si rammenta altresì che i collaudatori, sia tecnico-amministrativi che statici, non devono essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

4 - Domanda di iscrizione

4.1 - Modalità e termini di scadenza

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti conformemente ai modelli allegati al presente avviso e che possono essere richiesti al Comune di Bronte -IV Settore Tecnico ovvero scaricati dal sito <http://www.comune.bronte.ct.it>, devono essere sottoscritti dal professionista o dal legale rappresentante del

soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Alla domanda deve essere allegato una scheda di curriculum professionale, secondo il fac-simile allegato al presente avviso, datato e sottoscritto come sopra indicato.

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Comune, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

La domanda di iscrizione ed il curriculum devono essere inviati a: Comune di Bronte, via A. Spedalieri n. 40 - 95034 - Bronte, tramite plico sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Costituzione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento - fino ad € 100.000 - di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria".

Il plico deve essere consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria. Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.

Nella presente fase di prima formazione dell'albo, la domanda e i relativi allegati devono, a pena di inammissibilità, essere inoltrati e presentati, entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Nel caso di inoltro tramite servizio postale farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4.2 - Contenuti

La domanda ed i relativi allegati devono riportare:

- a) generalità, codice fiscale, partita I.V.A., ubicazione dello studio, numero telefonico, numero fax ed indirizzo e-mail;
- b) titolo/i di studio, anno di conseguimento e denominazione dell'Università o Istituto che ha rilasciato il titolo;
- c) abilitazioni e specializzazioni conseguite, corsi di formazione frequentati con attestati finali, ed in particolare in materia di sicurezza sul cantiere, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, restauro, progettazione e calcolo strutturale e quanto altro pertinente;
- d) indicazione della/e categoria/e di prestazione/i professionale/i per le quali si intende essere iscritti ed offrire il proprio servizio;

- e) dichiarazione dei dati di iscrizione in albi e registri professionali e/o commerciali;
- f) dichiarazione relativa ai servizi più rilevanti svolti negli ultimi 10 anni; per ciascuno di essi devono essere indicati:
- 1) l'anno di esecuzione;
 - 2) la categoria della prestazione professionale;
 - 3) il soggetto titolare incaricato che ha svolto il servizio;
 - 4) il committente;
 - 5) la descrizione dettagliata della prestazione svolta con eventuale importo complessivo dell'opera o dei lavori (per la progettazione specificare il livello: preliminare-definitivo-esecutivo); il ruolo effettivamente svolto nel servizio (titolare, co-progettista, co-d.ll., collaboratore, consulente, disegnatore, ricercatore, ...);
 - 6) l'importo complessivo della prestazione;
 - g) dichiarazione del fatturato globale relativo all'ultimo quinquennio;
 - h) elenco del personale con le relative qualifiche, la data di assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all'albo professionale;
 - i) elenco della strumentazione e delle attrezzature possedute;
 - j) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
 - k) dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia) attestante, "di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". Nell'autodichiarazione si dovranno indicare anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;
 - l) dichiarazione relativa all'eventuale possesso della certificazione di qualità relativa all'attività esercitata;
 - m) consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri;
 - n) limitatamente ai collaudatori, dichiarazione attestante di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 28 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo applicato in Sicilia;

5 - Formazione ed aggiornamento dell'albo

5.1 - Formazione

Questa Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza con

particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti.

L'inserimento nell'elenco in parola, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

5.2 - Aggiornamento

L'albo è aggiornato, a regime e di regola, almeno con cadenza semestrale.

Le domande di inserimento e di variazione nell'albo possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.

Si ribadisce che per la prima fase di avvio dell'albo si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini indicati al punto 4.1 del presente avviso (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana).

Per le successive versioni semestrali di aggiornamento sono valutate, ai fini dell'inserimento, le istanze presentate, con le modalità di cui al punto 4.1., entro il mese di giugno ed il mese di dicembre di ciascun anno. Di norma le versioni semestrali aggiornate dell'albo sono redatte entro 60 giorni dai due predetti termini di scadenza e tengono conto solo delle istanze pervenute entro i due citati termini.

L'iscrizione in elenco ha la durata di tre anni decorrenti dalla data della versione dell'albo in cui viene inserita per la prima volta.

Decorso tale termine deve essere riproposta integralmente ex novo la domanda e la documentazione di cui ai punti 4.1. e 4.2.

In tale caso di decorrenza del termine triennale, i prestatori di servizi già iscritti possono presentare, entro giorni 45, in sostituzione ed in alternativa della domanda e della documentazione di cui ai punti 4.1 e 4.2., un'autocertificazione che confermi il possesso dei requisiti richiesti e con effetto di prorogare di un solo ulteriore anno la validità dell'iscrizione.

Sull'elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati o espletati con criticità nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

5.3 - Esclusione

E' escluso dall'albo, per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, (e comunque sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il prestatore di servizi per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 nonché:

1) che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;

2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;

3) che sia stato sospeso o escluso dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i requisiti per l'iscrizione;

4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;

5) che non abbia accettato un incarico conferito o che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato;

6) non abbia assolto con puntualità e diligenza incarichi già affidati o non abbia fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo.

Tali fattispecie sono registrate nell'albo contestualmente all'avvenuta esclusione.

6 - Criteri di selezione ed affidamento

6.1 - Criteri di selezione

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà esperita, di volta in volta, apposita selezione comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, per la categoria richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In particolare, questa Amministrazione procederà alla individuazione del potenziale affidatario ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, con lettera di invito a presentare offerta rivolta ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e con le procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6 (la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando).

La lettera d'invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione richiesta con particolare riferimento a: oggetto, categoria/e di prestazione, tempi, importo presunto di base, penali, nonché modalità e termini per la presentazione delle offerte e criteri di valutazione.

Relativamente ai nominativi dei soggetti da invitare questa Amministrazione attingerà, per la/le categoria/e richiesta/e, a quelli iscritti nella versione più recente dell'albo e la cui iscrizione sia ancora valida.

Per gli inviti e gli affidamenti questa Amministrazione Comunale rispetterà altresì i criteri di:

a) correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare, curando di non penalizzare i "giovani" professionisti;

b) rotazione delle richieste di offerta;

c) rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi: di regola non più di uno all'anno e comunque, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia);

d) prezzo della prestazione, definito nel rispetto del disposto dell'art. 2, comma 2, 3° capoverso, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, e tenendo conto dell'art. 4, comma 12-bis, del D.L. n. 65/89, conv. in legge 26 aprile 1989, n. 155;

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

6.2 - Affidamento incarico

Le richieste di iscrizione nell'albo, l'avvenuto inserimento, e le procedure selettive di cui sopra intraprese e definite con l'individuazione di un potenziale affidatario non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Quest'ultima si riserva di non procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi o peraltri validi motivi.

Si procederà all'affidamento dell'incarico con apposita convenzione sottoscritta fra il Capo Settore competente e l'affidatario.

Con la convenzione sono contestualmente definiti e regolati l'oggetto e le modalità della prestazione, il corrispettivo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento, i tempi massimi di espletamento, la penale per il ritardo, le coperture assicurative, l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie ed ulteriori aspetti di dettaglio.

I soggetti designati per l'affidamento dell'incarico, prima della stipula della convenzione, dovranno produrre apposita nota di accettazione corredata di:

a) autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al punto 3.2;

b) certificato d'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, con l'indicazione della data di iscrizione e dei relativi dati anagrafici e fiscali;

c) attestato di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (per gli incarichi di coordinamento della sicurezza);

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia). Nella dichiarazione si dovranno indicare anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;

3) di inesistenza, ai sensi delle vigenti normative, di limiti, impedimenti, incompatibilità o divieti all'espletamento dell'incarico da affidare;

4) di non aver avuto affidato, nel corso del corrente anno, incarichi di cui al presente avviso o il cui corrispettivo, sommato a quello dell'incarico, superi la somma di € 100.000, I.V.A. esclusa.

Relativamente ai collaudi i professionisti incaricati dovranno, inoltre, dichiarare, contestualmente all'accettazione dell'incarico, ai sensi del comma 17 dell'art. 28 della legge n. 109/94 come applicata in Sicilia, di:

a) non essere magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato;

b) nei due anni precedenti la data del conferimento, non aver ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa I.V.A.;

c) non avere in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera;

d) non aver avuto conferito consecutivamente incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa;

e) di non essere componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte;

f) di non essere intervenuto in alcun modo, neanche quale consulente, nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera.

Nei casi previsti dalla legge ed ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 554/99, il professionista, contestualmente alla

sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge, con specifico riferimento ai lavori progettati.

L'avvenuto affidamento sarà registrato nell'albo e reso pubblico mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Bronte - Via A. Spedalieri - Bronte, e sul sito web del Comune di Bronte.

7 - Avvertenze

E' fatto divieto ai concorrenti, pena l'esclusione, di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Non è ammesso sub incarico (divieto di cessione di prestazione intellettuale).

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria - albo - finalizzato all'eventuale affidamento degli incarichi di cui trattasi;

b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'albo ed il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura e quindi l'impossibilità di iscrizione all'albo medesimo;

c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei procedimenti, sono gli addetti al

protocollo ed all'ufficio preposto alla formazione e tenuta dell'albo, ciascuno nell'ambito di competenza;

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia;

e) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati giudiziari, derivanti dai punti 4.2.j e 4.2.k dell'avviso pubblico, riviene dalle previsioni normative di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 7 della legge n. 55/90;

f) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bronte;

g) responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio preposto alla formazione e tenuta dell'albo;

9 - Pubblicazione dell'avviso

La costituzione dell'albo è pubblicizzata da questo Comune mediante pubblicazione del presente avviso su:

- Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché, per un periodo non inferiore a 30 giorni, su:

- albo pretorio del Comune di Bronte sito in Via A. Spedalieri - Bronte;

- sito internet del Comune di Bronte (<http://www.comune.bronte.ct.it>).

I successivi aggiornamenti semestrali dell'albo saranno pubblicati con le stesse modalità di cui sopra fatta eccezione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

IL CAPO DEL IV SETTORE
Dott. Ing. *lu* S. CAUDULLO